



Edizione di lunedì 10 Giugno 2024

CASI OPERATIVI

Nell'assegnazione, l'annullamento di riserve in sospensione è possibile solo dopo l'utilizzo delle altre riserve

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Versamento della prima rata Imu 2024

di **Alessandro Bonuzzi**

LA LENTE SULLA RIFORMA

Parificazione fiscale quasi perfetta per le società agricole

di **Luigi Scappini**

ACCERTAMENTO

Redditometro: nuovi indici subito in stand by

di **Angelo Ginex**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Il requisito della "commercialità" ai fini Pex

di **Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari**

OSSERVATORIO PROFESSIONI

Più attenzione ai Giovani nella vita di categoria: non sono solo il futuro, sono il presente

di **Redazione**

CASI OPERATIVI

Nell'assegnazione, l'annullamento di riserve in sospensione è possibile solo dopo l'utilizzo delle altre riserve

di Euroconference Centro Studi Tributari

**FiscoPratico**La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI**per lo **Studio** del **Commercialista**

scopri di più >

Alfa Srl possiede un immobile iscritto al valore contabile di 100.000 euro, il cui valore di mercato è pari a 200.000 euro e il valore catastale è pari a 150.000 euro e intende assegnare detto immobile ai soci.

A tal fine la società presenta riserve di utili pari a 50.000 euro, riserve di capitale pari a 20.000 euro e un saldo attivo di rivalutazione pari a 80.000 euro.

In sede di assegnazione si procede ad annullamento delle riserve per un importo corrispondente al valore contabile.

È possibile utilizzare il saldo attivo di rivalutazione?

Quali conseguenze si hanno in capo al socio da questa scelta?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)

**FiscoPratico**

Versamento della prima rata Imu 2024

di **Alessandro Bonuzzi**

Convegno di aggiornamento

Gestione degli errori e responsabilità del professionista

[Scopri di più](#)

Il versamento della **prima rata Imu 2024** deve essere effettuato entro il prossimo **17.6.2024**, cadendo la scadenza naturale del **16.6 di domenica**, nell'ammontare risultante applicando le **aliquote** e le **detrazioni** previste per il **2023**.

Le aliquote e le detrazioni **previste per l'anno 2024**, che saranno oggetto di pubblicazione sul sito internet del Mef entro il prossimo 28.10.2024, dovranno essere, infatti, utilizzate per **calcolare l'imposta dovuta entro il 16.12.2024**, a **saldo e conguaglio** dell'imposta **dovuta per l'intero 2024**.

Si ricorda, però, che l'[articolo 2, L. 289/2002](#), prevede che il contribuente **non è tenuto a effettuare il versamento**, se l'Imu complessivamente dovuta per tutti gli immobili situati nello stesso Comune **è inferiore a 12 euro**. Rientra, peraltro, nella facoltà regolamentare dello specifico Comune, individuare un **importo minimo**, al di sotto del quale il versamento dell'imposta non deve essere effettuato.

L'Imu non è dovuta per l'**abitazione principale** e le **connesse pertinenze**, intendendosi per tale l'unità immobiliare:

- **non di lusso**, quindi **non rientrante nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9**;
- in cui il proprietario e i componenti del suo nucleo familiare **dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**.

La sentenza della **Corte costituzionale** n. 209/2022 ha sancito l'**illegittimità** della disciplina Imu, nella parte in cui **limita l'esenzione per l'abitazione principale a un solo immobile** in cui il proprietario e il suo nucleo familiare risiedono e dimorano abitualmente.

La [lettera b\), comma 741, articolo 1, L. 160/2019](#), prevederebbe, infatti, che, laddove il nucleo familiare abbia la **dimora abituale e la residenza in immobili diversi**, nello stesso Comune o in Comuni diversi, **l'esenzione Imu** – prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze – possa applicarsi a un **solo immobile** "*scelto dai componenti del nucleo familiare*".

Ebbene, per effetto della sentenza citata, **ciascun coniuge**, se risiede e dimora abitualmente nell'abitazione di sua proprietà, può fruire dell'**esenzione** Imu prevista per l'abitazione principale, indipendentemente dalla residenza e dimora abituale dell'altro coniuge, appartenente al **medesimo nucleo familiare**.

L'**abitazione principale di lusso** non fruisce dell'esenzione dall'imposta; tuttavia, sconta l'Imu con **aliquota ridotta** (0,5%) e **detrazione** di **200 euro**.

Si ricorda, poi, che **non è più prevista l'assimilazione all'abitazione principale per l'unità immobiliare posseduta da "italiani non residenti"**, iscritti all'Aire e pensionati. È, invece, riconosciuta la **riduzione** del **50%** dell'Imu dovuta **per l'unità immobiliare**:

- **non locata** oppure data in comodato d'uso,
- posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da **soggetti non residenti**,
- titolari di **pensione** maturata in **regime di Convenzione internazionale** con l'Italia.

Beneficiano, altresì, della **riduzione** della **base imponibile dell'imposta**:

- gli immobili "**vincolati**" in quanto di interesse storico o artistico (riduzione del 50%);
- i fabbricati dichiarati **inagibili** o **inabitabili** e di fatto non utilizzati (riduzione del 50%);
- gli immobili concessi in **comodato** a **genitori** o **figli** nel rispetto di specifiche e rigide condizioni (riduzione del 50%) se:
 - l'immobile **non è di lusso** e utilizzato come abitazione principale;
 - il contratto di comodato **è registrato**;
 - il comodante **possiede un solo altro immobile in Italia** e;
 - il comodante **risiede nel Comune in cui è ubicato l'immobile** concesso in comodato;
- gli immobili concessi in locazione a **canone concordato** (riduzione del 25%).

Il versamento dell'Imu può essere effettuato tramite **bollettino** c/c postale oppure con **modello F24** (ordinario o semplificato). Nel secondo caso, vanno **utilizzati i seguenti codici tributo**:

- **3912 Abitazione principale** e relative pertinenze;
- **3913 Fabbricati rurali** ad uso strumentale;
- **3914 Terreni**;
- **3916 Aree fabbricabili**;
- **3918 Altri fabbricati**;
- **3925 Immobili ad uso produttivo** categoria D – STATO;
- **3930 Immobili ad uso produttivo** categoria D – COM.

LA LENTE SULLA RIFORMA

Parificazione fiscale quasi perfetta per le società agricole

di Luigi Scappini

Master di specializzazione

Laboratorio reddito d'impresa dopo la riforma fiscale

Scopri di più

Per quanto riguarda l'**imposizione diretta** delle **attività agricole**, un ruolo **determinante** viene svolto dalla **forma giuridica** con la quale dette attività vengono esercitate; infatti, per effetto delle modifiche apportate dalla L. 662/1996, scontano una **tassazione** su base **catastale** solamente le **ditte individuali**, le **società semplici** e gli **enti non commerciali**.

Al contrario, le altre forme di **società di persone**, nonché le società **di capitali** e le **cooperative**, producono sempre un **reddito di impresa** che, al rispetto di determinati requisiti, in alcuni casi può essere determinato su base catastale ma, come affermato dall'articolo 3, D.L. 213/2007, sempre **reddito di impresa rimane**.

Infatti, a decorrere dal 2007, alle **società agricole**, con esclusione di quelle costituite in forma di Spa e Sapa, è concessa la **possibilità di poter optare per la determinazione del reddito** che, come detto, rimane comunque di impresa, secondo le regole di cui all'[articolo 32, Tuir](#), e quindi **dichiarando un reddito fondiario**.

A tal fine, si rende necessario rispettare i **requisiti richiesti dall'articolo 2, D.Lgs. 99/2004**, per essere considerate società agricole e, quindi, rispettivamente:

- prevedere nella **ragione sociale** o nella **denominazione sociale** la dicitura di “**società agricola**” e;
- avere quale **oggetto sociale** l'**esercizio esclusivo** delle **attività agricole** di cui all'[articolo 2135, cod. civ.](#)

A tali società, tuttavia, **era preclusa**, per espressa previsione di legge, la possibilità di poter fruire del **regime semplificato**, previsto nei casi di esercizio sia di **attività** svolte al di **fuori dei parametri** individuati dall'[articolo 32, Tuir](#), sia di attività caratterizzanti l'imprenditore agricolo da un punto di vista civilistico, leggesi le **prestazioni di servizio**, ma che, per ovvie ragioni, **non possono trovare copertura** in un reddito determinato **sulla base di un estimo catastale**.

In particolare, alle **società agricole** era **espressamente vietato** poter **applicare la determinazione forfettizzata** prevista all'[articolo 56-bis, Tuir](#), nel caso di esercizio di

coltivazioni intensive in serra in misura eccedente il doppio della superficie coltivata, produzione di prodotti non ricompresi nel Decreto ministeriale previsto dall'[articolo 32, Tuir](#) (da ultimo vedasi il D.M. 13.2.2015), nonché, come anticipato **le prestazioni di servizi**.

Per effetto di quanto previsto con la **Riforma fiscale**, viene **riscritto** il **comma 4**, dell'[articolo 56-bis, Tuir](#), prevedendo espressamente che “*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*”; ragion per cui, tali **regimi** di tassazione forfettizzata si renderanno **opzionabili** anche da parte di quelle **società agricole** che hanno optato per la determinazione del reddito secondo le regole dell'[articolo 32, Tuir](#).

Al contrario, la disciplina prevista dal **comma 3-bis**, dell'[articolo 56-bis, Tuir](#), e stabilente una tassazione forfettizzata per le “*attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'articolo 2135 del codice civile, nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici*”, e consistente nella determinazione del reddito applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti Iva **il coefficiente di redditività del 5%**, si rendeva **già da prima applicabile** in quanto, il comma 4, richiama solamente i primi 3 commi e non il comma 3-bis, aggiunto per effetto dell'[articolo 1, comma 225, L. 160/2019](#).

In questo modo, di fatto, si ha una **quasi perfetta parificazione** tra soggetti che per natura dichiarano il reddito catastale e soggetti che, al contrario, determinano il reddito, che si qualifica di impresa, **secondo le regole catastali**.

La **simmetria** è **quasi perfetta** in quanto, nella realtà, gli **allevatori** che esercitano l'attività in forma di **società di capitali** o di **Snc** o **Sas**, nel caso in cui **non rispettino** i **limiti** imposti dal D.M. emanato ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'[articolo 32, Tuir](#) (da ultimo vedasi il **D.M. 15.3.2019**), non potranno **mai** azionare quanto previsto dal successivo [articolo 56, comma 5, Tuir](#).

Infatti, tale regime, che si sostanzia anch'esso in una forfettizzazione del reddito, per espressa previsione dello stesso comma 5, **non si rende applicabile da parte dei soggetti di cui all'[articolo 55, comma 2, lettera c\), Tuir](#)**.

La Riforma forse era l'occasione giusta, partendo da una conferma della tassazione catastale, per una razionalizzazione generale del **sistema impositivo del settore primario**.

ACCERTAMENTO***Redditometro: nuovi indici subito in stand by***di **Angelo Ginex**

Seminario di specializzazione

Compliance d'impresa e adempimento collaborativo

Analisi ragionata delle novità contenute nella disciplina in seguito all'introduzione del D.Lgs. 221/2023

Scopri di più

Con **D.M. 7.5.2024**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20.5.2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, definendo i **nuovi indici di capacità contributiva** (contenenti, rispetto al passato, le medie ISTAT), ha **"riattivato"** il cd. **redditometro**.

Come noto, si tratta di uno **strumento attraverso cui il Fisco può determinare il reddito presunto** del contribuente, al fine di verificare se le **spese dichiarate** coincidano effettivamente con il **tenore di vita** dello stesso. Detto in altri termini, l'accertamento da redditometro consente all'Amministrazione finanziaria di determinare in maniera **induttiva** il reddito complessivo del contribuente, focalizzando la propria attenzione, non sulle fonti di eventuali redditi non dichiarati, quanto piuttosto sulla **capacità di spesa** del contribuente sottoposto a controllo.

Proprio per la sua configurazione come **strumento di determinazione sintetica e indiretta** del reddito complessivo del contribuente, il **redditometro non** è mai stato **utilizzato** dall'Amministrazione finanziaria ed è stato **sospeso** dal **D.L. 87/2018** che, modificando il **comma 5, dell'articolo 38, D.P.R. 600/1973**, prescriveva, proprio per rendere lo strumento maggiormente efficace, che i **criteri** sui quali strutturare il successivo redditometro dovessero essere **elaborati con l'intervento dell'ISTAT** e delle Associazioni dei consumatori.

Nel 2021, il **Dipartimento delle finanze del MEF** elaborò uno **schema di decreto** attuativo del nuovo **comma 5, dell'articolo 38, D.P.R. 600/1973**, al fine di individuare gli **elementi indicativi di capacità contributiva** che permettessero di determinare, in maniera sintetica e nel rispetto di quanto previsto dal **D.L. 87/2018**, il reddito delle persone fisiche relativi agli anni d'imposta a decorrere dal 2016. Tuttavia, tale **tentativo è rimasto vano fino al 20.5.2024**.

Infatti, solo con il citato **D.M. 7.5.2024** sono stati individuati gli **elementi di capacità contributiva** da utilizzare per l'**accertamento sintetico** del reddito delle persone fisiche.

Lo stesso decreto, all'**articolo 1**, definisce **elemento indicativo di capacità contributiva**, la **spesa sostenuta** dal contribuente e la sua **propensione al risparmio**. Di conseguenza, il reddito complessivo accertabile del contribuente **è determinato tenendo conto:**

1. dell'**ammontare delle spese** che dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, risultano sostenute dal contribuente;
2. dell'ammontare delle **spese correnti** determinato sulla base di analisi e studi socioeconomici;
3. della **quota parte**, attribuibile al contribuente, dell'ammontare della **spesa per i beni e servizi considerati essenziali** per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile (c.d. soglia di povertà assoluta) per una famiglia corrispondente alla tipologia di nucleo familiare di appartenenza;
4. della **quota** relativa agli **incrementi patrimoniali** del contribuente imputabile al periodo d'imposta;
5. della **quota di risparmio** riscontrata dall'Agenzia, formatasi nell'anno e non utilizzata per consumi ed investimenti.

Insieme al decreto è stato pubblicato l'**Allegato**, che al suo interno contiene due tabelle diverse:

- la **tabella A** contiene l'elenco delle **voci di spesa** che, alla luce dell'attuale contesto socio-economico, caratterizzano i diversi aspetti della vita quotidiana;
- la **tabella B** elenca, invece, le **tipologie di nucleo familiare** che sostengono queste spese (si va dalle coppie senza figli a quelle con figli ai monogenitori).

Nel dettaglio, le **voci di spesa** previste nella **tabella A** sono riconducibili alle seguenti **macro categorie**:

- **consumi** (generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature; abitazione; combustibili ed energia; mobili, elettrodomestici e servizi per la casa; sanità; trasporti; comunicazioni; istruzione; tempo libero, cultura e giochi; altri beni e servizi);
- **investimenti** (immobiliari e mobiliari);
- **risparmio**;
- **spese per trasferimenti**.

Il decreto stabilisce, altresì, che vanno imputate al contribuente le **spese effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico dello stesso**; inoltre, non si considerano sostenute dalla persona fisica le **spese relative "esclusivamente" ed "effettivamente" all'attività d'impresa o all'esercizio di arti e professioni**, sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione.

Proprio sulla base dei suddetti indici e delle menzionate presunzioni si fonda l'accertamento tramite redditometro che, come sostenuto nello stesso decreto, troverà **applicazione solo se il reddito dichiarato dal contribuente si discosta, anche per un solo periodo d'imposta, di un quinto rispetto a quello accertato**.

Naturalmente, dinanzi a tale presunzione da parte del Fisco, è comunque prevista la possibilità per i contribuenti di fornire la cd. **prova contraria**, ovvero **di dimostrare che**:

1. il **finanziamento** delle spese è avvenuto con **redditi diversi** da quelli posseduti nel periodo d'imposta, ovvero con **redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta**, o, comunque, **legalmente esclusi** dalla formazione della base imponibile, ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente;
2. le spese attribuite hanno un **diverso ammontare**;
3. la **quota di risparmio** utilizzata per consumi ed investimenti si è **formata nel corso di anni precedenti**.

Va infine segnalato che, a seguito delle polemiche sorte successivamente alla pubblicazione del **D.M. 7 maggio 2024**, la **Presidente del Consiglio Giorgia Meloni** ha annunciato, con un video sui social, che *"dopo essersi confrontata con il viceministro Leo, sui contenuti del decreto che era stato predisposto dagli uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sia **meglio sospendere questo decreto** in attesa di ulteriori approfondimenti perché il nostro obiettivo è e rimane quello di contrastare la grande evasione"*.

Proprio in virtù di tale decisione, il **Ministero dell'economia e delle finanze**, con riferimento all'accertamento sintetico, ha disposto, con **atto di indirizzo del 23.5.2024**, che l'avvio delle **attività applicative** conseguenti all'emanazione del **D.M. 7.5.2024** è **differito all'entrata in vigore** dei provvedimenti che dispongono le modifiche normative all'[articolo 38, comma 5, D.P.R. 600/1973](#).

Il requisito della “commercialità” ai fini Pex

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Seminario di specializzazione

Riforma Fiscale: D.Lgs. di revisione dei regimi IRPEF e IRES

Attuazione delega fiscale per redditi di lavoro autonomo e dipendente, agrari e d'impresa

Scopri di più

Per l'applicazione del **regime di esenzione Ires della cessione di una partecipazione**, l'[articolo 87, lett. d\), Tuir](#), richiede che **la società partecipata svolga un'attività d'impresa commerciale** secondo la definizione dell'[articolo 55, Tuir](#), presumendo, senza possibilità di prova contraria, che **tale requisito non sussiste relativamente alle partecipazioni in società**, il cui valore del patrimonio **è prevalentemente costituito da beni immobili diversi** da quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente per lo svolgimento dell'attività d'impresa, **tenendo conto anche di eventuali immobili detenuti in locazione finanziaria**.

Secondo quanto previsto dal successivo comma 2, dell'[articolo 87, Tuir](#), il **requisito in questione deve “sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso”**.

Come precisato nella [circolare n. 36/E/2004](#), la richiesta di un periodo di detenzione triennale **risponde all'esigenza di evitare che**, in prossimità della cessione della partecipazione, la **società partecipata inizi a svolgere un'attività commerciale**, al solo fine di far acquisire il requisito in capo alla società che detiene la partecipazione. Tuttavia, ciò non significa che sia **necessario attendere almeno tre anni** per cedere la partecipazione in regime di esenzione, posto che il requisito minimo del periodo di possesso **è disciplinato dalla lettera a) dell'articolo 87, Tuir**, secondo cui **è necessario l'ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente** a quello dell'avvenuta cessione. A tale proposito, la [circolare n. 7/E/2013](#), ha confermato che **“nel caso in cui la società partecipata sia costituita da meno di tre anni, il possesso ininterrotto del requisito della commercialità deve riferirsi al minor periodo intercorso tra l'atto costitutivo e il realizzo della partecipazione”**.

Interessanti chiarimenti, per la verifica del requisito della commercialità in capo alla società partecipata, sono contenuti nella citata [circolare n. 7/E/2013](#) in cui, dopo aver osservato che il riferimento deve intendersi alle attività che danno luogo a reddito d'impresa, **è precisato che “nel quadro della disciplina dettata dall'articolo 87 del TUIR, il criterio formale di qualifica del reddito di cui al citato articolo 55 costituisce condizione necessaria ma non sufficiente ad individuare il requisito della commercialità, che va definito sulla base di un criterio sostanziale,**

*secondo il quale non tutti i redditi prodotti nell'esercizio d'impresa sono riferibili ad un'attività commerciale nel senso richiesto dalla disciplina in esame". L'obiettivo del **regime di esenzione**, infatti, è quello di **favorire la circolazione di complessi patrimoniali** che abbiano i requisiti di vere e proprie aziende funzionali allo svolgimento di un'attività d'impresa che, come tali, possano **concretizzarsi in un'attività produttiva**. Ed in tale ambito, l'Agenzia formula alcune osservazioni (di particolare interesse per il caso di specie) per quelle imprese che **non abbiano ancora iniziato effettivamente un'attività d'impresa**, ma siano idonee solo "potenzialmente".*

In particolare, la [circolare n. 7/E/2013](#) precisa che *"si è in presenza di "un'impresa commerciale" ai fini pex nell'ipotesi in cui la società partecipata **risulti dotata di una struttura operativa idonea alla produzione e/o alla commercializzazione di beni o servizi** potenzialmente produttivi di ricavi. Si ritiene, parimenti, che **il requisito della commercialità sussista nel caso in cui l'impresa disponga della capacità anche solo potenziale di soddisfare la domanda del mercato nei tempi tecnici ragionevolmente previsti** in relazione alle specificità dei settori economici di appartenenza".*

Ulteriori chiarimenti di particolare interesse riguardano la circostanza che per alcuni settori di attività (tra cui si ritiene anche quello di costruzione immobiliare) è fisiologico che **la generazione di ricavi richieda un certo numero di anni** rispetto alla costituzione della società, ma ciò non significa che la società partecipata non detenga il requisito della commercialità. In particolare, l'Agenzia delle entrate, nella già citata [circolare n. 7/E/2013](#), ha osservato che *"ai fini del riconoscimento di un'impresa commerciale, nel senso richiesto dalla normativa in esame, **non è peraltro di ostacolo la circostanza che le caratteristiche di determinati settori possano condurre alcune imprese ad essere fisiologicamente destinate a generare ricavi a distanza di anni dalla loro costituzione**, atteso che il conseguimento di ricavi costituisce un indicatore utile ma non essenziale ai fini della verifica concernente la sussistenza o meno del requisito della commercialità. Risulta determinante, come chiarito in precedenza, che **l'impresa disponga di una struttura operativa potenzialmente idonea all'avvio del processo produttivo**".*

Più attenzione ai Giovani nella vita di categoria: non sono solo il futuro, sono il presente

di Redazione

**FiscoPratico**La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI**per lo **Studio del Commercialista**

scopri di più >

L'Unione Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili torna sulla Riforma delle Professioni. Oggi EC News ospita alcune considerazioni, richieste ed indicazioni sulla prossima Riforma delle Professioni in discussione presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

L'obiettivo è valorizzare il patrimonio professionale delle nuove generazioni per affrontare il futuro con competenza. L'occasione per ripensare la figura del professionista che sempre di più diviene tramite tra il mondo dell'economia e le istituzioni. In un contesto che richiede nuove attitudini per guidare il mondo delle imprese verso le sfide del futuro.

Più attenzione ai Giovani nella vita di categoria: non sono solo il futuro, sono il presente

La riforma del D.Lgs. n. 139/2005 era chiesta da tutti gli attori della nostra categoria, da diverso tempo e per diversi e validi motivi.

Pertanto, va accolta sicuramente con favore la volontà del Consiglio Nazionale di proporre la modifica della norma che disciplina la nostra professione.

Allo stesso tempo, auspichiamo che la proposta possa tener conto di tutte le osservazioni che sono arrivate, o che arriveranno, dagli Ordini territoriali, dai Sindacati e dalle Casse di previdenza.

La riforma potrebbe avere un impatto notevole sulla professione e, soprattutto, sugli iscritti, perché – solo per fare alcuni esempi – vengono individuate nuove materie oggetto della professione, revisionate le incompatibilità e introdotte le specializzazioni.

Ciò premesso, l'UNGDCEC lo scorso 30 maggio è riuscita, nel poco tempo consentito, a partecipare alla consultazione attivata dal Consiglio Nazionale ed a inviare le proprie

osservazioni alla bozza.

La proposta, nel suo complesso, introduce modifiche complessivamente condivisibili ma, comunque, migliorabili con il confronto tra tutti gli attori della categoria.

Fra i diversi punti trattati dalla bozza inviata dal Consiglio Nazionale, innanzitutto si è favorevoli all'ampliamento delle **materie oggetto della professione proposto con il nuovo articolo 1-bis**, considerando il continuo cambiamento delle nostre attività professionali (dal 2005 a oggi) e le nuove sfide che ci aspettano.

Avere un perimetro ampio, ma ben definito, fa sì che aumentino le tutele e non ci siano ambigue interpretazioni, contrasti con altre figure professionali (soprattutto quelle non ordinistiche).

Materia molto delicata riguarda, invece, le **incompatibilità** di cui all'*articolo 4*: l'Unione condivide la *ratio* di snellire le incompatibilità, perché sia la società in cui viviamo che la professione sono cambiate. Però una riflessione in più andrebbe fatta sul ruolo attivo del Commercialista in vere e proprie attività d'impresa, specie con riferimento alla qualifica di socio illimitatamente responsabile di società di persone che svolgano attività commerciale.

Per quanto riguarda l'introduzione dell'*articolo 39-bis* sulle **specializzazioni**, per le quali l'Unione è stata sempre favorevole, la norma va ben coordinata con i tanti albi, registri ed elenchi il cui numero andrebbe innanzitutto ridotto.

In attesa di un loro accorpamento, **è necessario coordinare la formazione per le varie iscrizioni** che è sovente ripetitiva e causa notevoli difficoltà e perdite di tempo per i colleghi, soprattutto quando si è costretti a ripetere la formazione già fatta per iscriversi in altri albi, registri e/o elenchi. Occorre quindi coordinare bene la qualifica di professionista specializzato, non solo con l'accesso diretto ai rispettivi albi, registri ed elenchi ma anche con gli obblighi formativi di aggiornamento professionale.

Una gestione centralizzata, o almeno ben coordinata, potrebbe non solo semplificare l'accesso alle informazioni ma anche garantire una maggiore coerenza nelle politiche di formazione e aggiornamento, favorendo una visione d'insieme che attualmente manca.

Sicuramente sarà un percorso complicato in quanto bisogna intervenire su diverse leggi e soprattutto coinvolgere diverse istituzioni, ma bisogna iniziare a proporre una soluzione migliorativa per i colleghi.

Per esempio, si potrebbe efficientare il sistema attraverso la creazione di una **“Piattaforma Unica”** gestita da una sola entità, magari dal nostro Consiglio Nazionale e dove tutti gli Ordini Territoriali e tutti gli Enti di Formazione Accreditati possano inserire e certificare la formazione di ogni iscritto.

Così certificate le ore di formazione, queste potrebbero essere valide per l'iscrizione in diversi albi, registri ed elenchi che spesso richiedono la stessa formazione, evitando così duplicare la formazione già fatta per l'iscrizione a un altro albo o per la formazione continua.

Per quanto riguarda i **compensi professionali articolo 6 – bis** è opinione condivisa la necessità di stabilire dei compensi minimi come tutela e salvaguardia della prestazione dei professionisti, magari coordinando il tutto con la norma sull'equo compenso e cogliendo l'occasione per correggere le storture emerse in quest'ultima.

Altri temi rilevanti per i giovani sono il **tirocinio, l'esame di Stato e l'accesso alla professione**: in riferimento a tali argomenti abbiamo proposto diverse modifiche e integrazioni.

Considerata l'importanza e la delicatezza dell'argomento per il futuro della professione sarebbe necessaria una revisione totale e coordinata anche con il mondo delle Università.

Per quanto concerne la **retribuzione del tirocinante, articolo 44 comma 2**, riteniamo che non sia giusto retribuire dopo sei mesi il tirocinante per un tirocinio che ormai è di diciotto mesi; inoltre, la previsione di un rimborso spese "forfettariamente concordato" è generica e, a nostro avviso, non tutela il tirocinante.

Queste, in sintesi, le nostre principali proposte di modifica con il fine di migliorare la bozza trasmessa. Proposte che potranno essere aggiornate e/o integrate in seguito al confronto annunciato fra il Consiglio Nazionale e gli altri Sindacati.

Come lo Statuto della nostra associazione ci ricorda, vogliamo ribadire con forza l'attenzione ai **Giovani**.

Troppo spesso sentiamo parlare dei giovani come il futuro della professione ma, spesso, in molti, si dimentica che **i Giovani sono il presente**.

Pertanto, i Giovani devono essere messi nelle condizioni, come gli altri, di dare il loro contributo di idee e la loro visione all'interno dei Consigli degli Ordini e del Consiglio Nazionale.

Per questo, sarà necessario che nella **formazione delle liste**, sia per le elezioni ai Consigli degli Ordini che al Consiglio Nazionale, debba essere prevista, oltre alla quota di genere – che riteniamo non vada ridotta come prevede attualmente la bozza di riforma – anche una quota generazionale, prevedendo che almeno 1/5 dei componenti dei Consigli debba essere composto da soggetti under 43. Inoltre, vanno ridotti gli anni di anzianità professionale per l'elettorato passivo sia per i Consigli degli Ordini che per il Consiglio Nazionale.

Queste ultime richieste non rappresentano solo una richiesta di parte ma una richiesta corale, perché siamo convinti che il contributo dei Giovani alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile sia fondamentale per contribuire all'innovazione, all'efficienza e alla

sostenibilità della nostra professione.

La loro capacità di adattarsi rapidamente alle nuove tecnologie, di portare idee fresche e innovative rende i Giovani una risorsa preziosa per il futuro della professione, ma, soprattutto, per il presente.

Roma, 4 giugno 2024

La Giunta UNGDCEC